**VISTA** l’allegata nota della Provincia di Savona prot. n. 51528/2024 in data 3/10/2024 con la quale, a seguito della richiesta presentata dall’arch. Sergio Maica in qualità di Presidente pro tempore dell’Ente Automobili Club Ponente Ligure, con sede in Imperia, via Tommaso Schiva n.11/18, è stato rilasciato il nulla osta allo svolgimento delle competizioni automobilistiche denominate “71°RALLYE SANREMO” e “39 SANREMO STORICO”, che si svolgeranno dal 18 al 20 ottobre 2024 e, per il territorio della Provincia di Savona, solo nella giornata del 19 ottobre 2024, come da programma allegato;

**VISTO** il programma delle manifestazioni, presentato dal Presidente della suddetta società, nel quale, tra l’altro, viene precisato che il numero di concorrenti è pari a circa 100 complessivamente con 4 passaggi;

**DATO ATTO** che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso delle gare automobilistiche suindicate, risulta un’estensione chilometrica ricadente nella provincia di Imperia in prevalenza, e nella provincia di Savona;

**VISTA** la nota prot. n. 23793 del giorno 11 ottobre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – Divisione 2^ - con la quale viene concesso il nulla osta ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada, “subordinatamente all’adozione di ogni provvedimento teso alla salvaguardia e all’incolumità del pubblico e dei piloti e alla preventiva acquisizione del collaudo del percorso”;

**VISTA** la nota di Automobil Club del Ponente Ligure prot. n. 1346/2024 del 14 ottobre 2024, con la quale si precisa che “nell’arco della giornata [di gara] sono previsti quattro passaggi due della gara per auto moderne e due per la gara per auto storiche, con la seguente cadenza. Dalle ore 7.00 alle ore 12.00; dalle ore 13.50 alle ore 19.00 (due passaggi uno moderno ed uno storico a seguire); dalle ore 20.30 alle ore 23.00. La richiesta di totale chiusura dalle ore 7.00 alle ore 23.00 derivava dal fatto che nel tratto di strada non esistono abitazioni, che il proseguimento della strada nella provincia di Imperia era stata richiesta chiusa per lo stesso periodo, che comunque negli spazi temporali tra i passaggi delle prove, ove necessitasse transitare per motivi non legati alla manifestazione, questo si sarebbe concesso come d’abitudine”;

**VISTO** il verbale di collaudo del percorso di gara ricadente nel territorio della Provincia di Savona in data 24 settembre 2024;

**VISTI** l’unito nulla osta rilasciato da Anas S.p.A. con note prot. n. U.0719139 del 20 agosto 2024 e successiva nota prot. n. U0815176 del 24 settembre 2024;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con nota prot. n. 22126 del 14/10/2024, nella quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con nota prot. n. 43584 del 15 ottobre 2024;

**RICHIAMATA** l’unita autorizzazione n.1914 del 17 ottobre 2024 della Provincia di Imperia;

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni sportive automobilistiche su strada;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma dell e manifestazioni automobilistiche denominate “71°RALLYE SANREMO” e “39 SANREMO STORICO”, ai sensi dell’art. 9, comma VII-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**VISTI** gli articoli 6 comma I, 7 comma III, e 9 comma VII bis del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e ritenuto di dover disporre ai fini della sicurezza della circolazione la sospensione del traffico veicolare lungo i percorsi interessati dalle competizioni automobilistiche;

**VISTO** l’atto prefettizio prot. n. 466 in data 4 gennaio 2024, con cui viene delegato il Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

**S I D I S P O N E**

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**S I O R D I N A**

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nei tratti della strada provinciale 13 dal Passaggio del Cesio (Ginestro) per circa un chilometro verso l’abitato di Testico, secondo l’allegato programma del percorso agonistico delle gare automobilistiche denominate “71°RALLYE SANREMO” e “39 SANREMO STORICO”, il giorno 19 ottobre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio in sicurezza dei veicoli coinvolti nella manifestazione.

L’Organizzazione dovrà adottare ed osservare tutte le prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo della Provincia citato in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento.

In adesione al parere della Polizia Stradale sopra citato, l’Organizzazione, al fine di poter consentire il regolare svolgimento delle gare deve:

* porre in essere idonea segnaletica indicante i percorsi alternativi alle strade chiuse durante il periodo di sospensione della circolazione;
* assicurare la presenza, in prossimità delle intersezioni stradali precluse al traffico, di almeno due movieri che dovranno presenziare fino a cessate esigenze;
* è inoltre:
* vietato il transito a qualsiasi veicolo non al seguito della gara;
* fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto;
* vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti ed il pubblico, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Qualora sopravvengano esigenze d’emergenza, la gara dovrà essere sospesa per tutto il tempo necessario all’espletamento dei suddetti servizi di Polizia, antincendio, pronto soccorso e vigilanza;

**S I D I S P O N E**

inoltre, che:

1. i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della competizione sportiva suindicata nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
2. gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato, a maggior tutela dei concorrenti e del pubblico;
3. gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
4. l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;
5. per quanto attiene agli aspetti concernenti l’igiene e la saluta pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell’attuale quadro normativo in materia.

L’autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per i giorni e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito *internet* della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

Il VICEPREFETTO VICARIO

(Lazzari)

* Provincia di Savona;
* Provincia di Imperia;
* Comuni di: Andora, Stellanello, Testico;
* Prefettura di Imperia;
* Questura di Savona;
* Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Savona;
* Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
* Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
* Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
* Servizio 118 “Savona Soccorso”;
* Asl 2;
* ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
* Concessioni del Tirreno S.P.A. tratta Savona-Ventimiglia;
* Automobile Club Ponente Ligure